

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

Corte Sportiva d'Appello

- Sezione distaccata Lombardia -

nelle persone di

Avv. Luisella Savoldi	Presidente
Avv. Nicoletta Stefanina	Commissario
Avv. Emanuela Silvestri	Commissario
Avv. Matteo Borello	Commissario

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso proposto da:

ASD Pol. Besanese (cod. aff. 04.1010007) e ASD Zeroquattro (cod. aff. 04.101.0044) in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento del GUP di Milano, di cui al comunicato ufficiale C.U. n. 38, affisso all'Albo il 13/03/2019, nella parte in cui applicava:

- la sanzione della sospensione da ogni attività federale sino al 15 giugno compreso a carico dei tesserati Porro Alessandro e Conti Leonardo,
- la multa di € 700,00 per responsabilità oggettiva per comportamento antisportivo a carico della società ASD Zeroquattro (cod. aff. 04.101.0044) e di € 500,00 a carico della ASD Pol. Besanese (cod. aff. 04.1010007),
- la squalifica di due giornate a carico dell'atleta Zanini Cristiano della ASD Zeroquattro (cod. aff. 04.101.0044 e la diffida dell'atleta Agozzino

Francesco della ASD Pol. Besanese (cod. aff. 04.1010007),

Conclusioni delle parti

Come in atti.

Fatto e diritto

Le società ASD Pol. Besanese (cod. aff. 04.1010007) e ASD Zeroquattro (cod. aff. 04.101.0044), in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore impugnavano il provvedimento del GUP di Milano, di cui al comunicato ufficiale C.U. n. 38, affisso all'Albo il 13/03/2019, chiedendo la riduzione delle sanzioni applicate poiché non giustificate da quanto effettivamente accaduto in data 2/03/2019 durante lo svolgimento ed alla fine della gara del campionato CMB n. 2129 e, comunque, eccessivamente onerose.

Con provvedimento rispettivamente del 31/03/2019 e del 2/04/2019, su istanza delle società, vista la fissazione dell'udienza al 12/04/2019, il provvedimento impugnato veniva sospeso sino alla data dell'udienza.

Confermata in sede di udienza la sospensione del provvedimento impugnato, lette le difese, udite le parti ed i rispettivi testimoni, esaminati i documenti depositati all'udienza, sentiti gli arbitri ed il Tutor presente sul campo, la Corte, all'udienza del 12/04/2019, si riservava di decidere.

Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente proposto, gli appellanti, con unico motivo di appello, impugnavano il provvedimento in epigrafe indicato e lamentavano l'imprecisa descrizione dei fatti riportati nel rapporto arbitrale allegato al referto di gara, laddove ritenevano che quanto effettivamente accaduto non corrispondesse a quanto dichiarato nello stesso.

In particolare, affermavano che la sanzione irrogata dal Giudice Unico non poteva trovare conforto nella *“baruffa tra sostenitori di entrambe le squadre, che ha coinvolto anche alcuni atleti e staff intervenuti unicamente per dirimere e placare gli animi, e non certo per aggravare lo scenario”*.

Non sussisterebbe, a differenza di quanto dichiarato dagli arbitri, alcuna aggressione volontaria ad un sostenitore avvenuta ad opera di un atleta ma, semmai, una concitazione generale non degenerata perché prontamente sedata e risolta dalla dirigenza.

Va, innanzitutto, ribadito che con riferimento ai fatti accaduti durante ed alla fine dell'incontro, il referto e il rapporto di gara assumono il carattere di prova privilegiata. Tale qualificazione non deve comunque intendersi come assoluta, poiché il Giudice, in presenza di valide e inoppugnabili prove contrarie, rimane libero di valutare discrezionalmente i fatti e le risultanze istruttorie.

Quanto alla fattispecie che ci occupa, pare a questa Corte che le società interessate, di comune accordo, abbiano voluto sminuire, con il loro portato testimoniale, la gravità dei fatti accaduti.

I testimoni sentiti hanno tutti negato l'episodio di violenza chiaramente individuato dai Giudici di gara nei loro rapporti arbitrali e confermato, con dovizia di particolari, dal Tutor presente alla gara.

Pare strano a questa Corte che un'aggressione che non ha coinvolto in alcun modo gli arbitri sia stata totalmente immaginata dagli stessi e che, sentito separatamente, sia stata altresì confermata dal Tutor presente sul campo.

Gli arbitri, nei loro rispettivi rapporti, hanno dichiarato di aver chiaramente visto l'atleta della società Besanese, Corti Leonardo, colpire con un pugno

l'atleta della squadra avversaria allorquando questi stava discutendo animosamente con un tifoso della squadra avversaria e dopo averlo spintonato.

La circostanza che tale tifoso fosse il padre del Corti è emersa dalle dichiarazioni del primo arbitro che, interrogato sul punto, aveva a suggerire tale circostanza. Che fosse il padre dell'atleta intervenuto è circostanza affermata in sede di udienza dallo stesso giocatore.

Appare allora credibile che il Corti, vedendo il Porro avventarsi sul padre, sia intervenuto a difendere lo stesso.

Che l'intervento del Corti fosse volontario e diretto a colpire il Porro è nuovamente confortato dalle dichiarazioni precise e concordanti rese dagli arbitri che, sul punto, hanno escluso chiaramente di aver potuto fraintendere il gesto. Non già una spintonamento per allontanare i contendenti bensì un pugno dato dal "giocatore più alto" all'opposto della ASD Zeroquattro.

Strana appare altresì la circostanza che le telecamere presenti sul campo non abbiano registrato i fatti ed, in particolare, che una di queste, come dichiarato dal presidente della ASD Zeroquattro, si fosse addirittura "sfortunatamente" guastata al IV set.

L'esistenza della seconda telecamera in campo è stata addirittura taciuta dai dirigenti delle due squadre ai quali era stata chiesta la produzione dei filmati della gara.

Altrettanto strana è parsa la circostanza che non sia stato presente, in qualità di testimone, l'atleta che ha subito l'aggressione dal Corti, che avrebbe potuto confermare la versione del giocatore avversario.

La colluttazione avvenuta e ben descritta nel rapporto arbitrale che, sul punto,

costituisce (non solo privilegiata ma) unica fonte di prova, non essendo stati allegati chiari elementi probatori di segno contrario tesi a confutare quanto affermato nel rapporto stesso, porta come unica conseguenza la legittimità e congruità delle sanzioni irrogate a carico degli atleti e della società, per il comportamento tenuto dai propri tesserati.

Congrue appaiono pertanto le sospensioni dall'attività federale irrogate agli atleti ed anche la sanzione pecuniaria applicata ad entrambe le società a norma dell'art. 55, co. 3, lett. a), del Reg. Giur. con riferimento al comportamento tenuto a fine gara dai propri tesserati e dal pubblico in quanto le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta e sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri Dirigenti, soci e tesserati.

Da ultimo, si rileva che le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive, e di tanto dovrà essere tenuto conto nel calcolo del residuo di sospensione da scontare.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- respinge l'appello e conferma in ogni sua parte la decisione impugnata specificando che il periodo di sospensione ancora da scontare quale residuo della sanzione per gli atleti Porro e Corti potrà applicarsi ad inizio dei campionati della nuova stagione;

- dispone incamerarsi la tassa di appello;
- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 16.04.19

Il Presidente

Avv. Luisella Savoldi

Affisso all'albo il 05/06/2019

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi